



Il Prefetto della provincia di Firenze

Prot. fasc. 9489/23

Firenze, protocollo a margine

VISTI gli artt. 142 e segg. d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 del Codice della Strada;

VISTO il D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2002, n. 168, recante “Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale”, che all’art. 4, così come modificato dall’art. 49 c. 5 *undecies* del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, stabilisce che sulle strade di cui all’art. 2, comma 2 C.d.S. di tipo A (autostrade) e di tipo B (strade extraurbane principali), gli Organi di Polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico per il rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 del 148 e 176 C.d.S. e che i predetti dispositivi “possono essere altresì utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto”;

CONSIDERATO pertanto che, a seguito della modifica introdotta dalla Legge n. 120/2020, l’autorizzazione prefettizia alla installazione di postazioni fisse per il rilevamento della velocità può essere rilasciata su tutte le tipologie di strade o su tratti di esse, a prescindere dalla presenza di elementi di caratterizzazione delle strade quali, ad esempio, banchine, spazi spartitraffico, cigli e margini stradali;

VISTA la Circolare del Ministro dell’Interno prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017, recante “Direttiva per garantire un’azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali”;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 in data 13 giugno 2017, concernente “Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale”;

CONSIDERATO che il comma 2 del citato art. 4 della Legge n. 168/2002 dispone, tra l’altro, che il decreto prefettizio di autorizzazione alla installazione di postazioni fisse per il rilevamento della velocità debba essere adottato “sentiti gli organi di Polizia stradale competenti per il territorio e su conforme parere degli enti proprietari delle strade all’uopo individuati, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati”;

VISTO il decreto prefettizio n. 1500/2015 del 18 maggio 2015, con il quale veniva autorizzata nel Comune di **SCANDICCI** una postazione fissa per il rilevamento della velocità da remoto sulla via di Vingone;

VISTA l’istanza in data 13 settembre 2023, con la quale il Comune di **SCANDICCI** ha chiesto di essere autorizzato ad effettuare il controllo da remoto della velocità, sulla predetta via di Vingone, con la modalità del sistema SICVe di rilevazione velocità media sul tratto considerato, anziché con la modalità della postazione fissa;

VISTO il parere favorevole della Polizia stradale di Firenze dell’8 novembre 2023, reso a seguito dei sopralluoghi effettuati, in ordine alla regolarità della segnaletica e alla omogeneità del limite massimo di velocità del tratto considerato di c.a. mt. 1400;

VISTO che la strada in questione è di proprietà comunale e dunque non necessita di nulla-osta da parte della Città metropolitana o dell’ANAS;



Il Prefetto della provincia di Firenze

RITENUTO di autorizzare il controllo automatico della velocità sulla predetta via di Vingone in luogo del controllo con postazione fissa, revocando il precedente decreto prefettizio n. 1500/2015 del 18 maggio 2015,

DECRETA

È individuata nel territorio del Comune di **SCANDICCI** la seguente strada per il posizionamento di apparecchiature di rilevamento della velocità automatica da remoto, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni nella Legge 1° agosto 2002, n. 168, e dell'articolo 49 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120:

- Strada comunale via di Vingone con sistema di rilevamento della velocità media denominato SICVe (Tutor) in modalità bidirezionale.

L'avviso della presenza del suddetto dispositivo potrà essere dato con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile (es. pannelli a messaggio variabile, idonei segnali stradali di indicazioni, etc.) e dovrà essere conforme alle norme vigenti, con particolare riguardo alle caratteristiche di segnalazione e visibilità.

Il presente decreto prefettizio ha validità biennale dalla data di emissione; revoca e sostituisce il decreto prefettizio n. 1500/2015 del 18 maggio 2015.

Il Comando della Polizia Municipale di Scandicci è incaricato della massima diffusione del presente provvedimento.

Firenze, *data del protocollo*

D'Ordine del Prefetto
Il Vice Prefetto Vicario f.f.
(Messere)

MD